

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Concluso a Strasburgo il 17 marzo 1978

Approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1984²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l'11 marzo 1985

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1985

(Stato 9 marzo 2007)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
nell'intento di facilitare l'applicazione nel campo dei reati fiscali della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957³ (in seguito denominata «la Convenzione»);
considerato in oltre che è auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti,
hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Convenzione è completato con la disposizione seguente:

«Questa facoltà è parimenti applicabile a fatti passibili della sola sanzione pecuniaria.»

Titolo II

Art. 2

L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Reati fiscali

1. In materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, l'extradizione sarà concessa tra le Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per i fatti che corrispondono, secondo la legge della Parte richiesta, a un reato di medesima natura.

RU 1985 724; FF 1983 IV 121

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

³ RS 0.353.1

2. L'extradizione non potrà essere rifiutata per il motivo che la legislazione della Parte richiesta non prevede lo stesso tipo di tasse o imposte o non contempla lo stesso genere di disciplinamento in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambio, di quello della legislazione della Parte richiedente.»

Titolo III

Art. 3

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:

«Sentenze contumaciali

1. Quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'extradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'extradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'extradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa. Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non si oppone, sia, se questi si oppone a perseguire l'estradato.

2. Quando la Parte richiesta comunica all'estradando la sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti, la Parte richiedente non considererà questa comunicazione come una notificazione comportante gli effetti previsti dalla procedura penale di questo Stato.»

Titolo IV

Art. 4

La Convenzione è completata dalle disposizioni seguenti:

«Amnistia

L'extradizione non sarà concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato richiesto se questo Stato era competente per perseguire detto reato secondo la propria legge penale.»

Titolo V

Art. 5

Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«La domanda sarà espressa per iscritto e trasmessa dal Ministero di Giustizia della Parte richiedente al Ministero di Giustizia della Parte richiesta; la via diplomatica non è tuttavia esclusa. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto tra due o più Parti.»

Titolo VI

Art. 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

4. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.

Art. 7

1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.

Art. 8

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella

dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, mediante notificazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 9

1. Le riserve espresse da uno Stato su una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto:

- a. di non accettare il Titolo I;
- b. di non accettare il Titolo II, o di accettarlo soltanto per quanto concerne certi reati o categorie di reati previste nell'articolo 2;
- c. di non accettare il Titolo III, o di accettare solo il paragrafo 1 dell'articolo 3;
- d. di non accettare il Titolo IV;
- e. di non accettare il Titolo V.

3. Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata su una disposizione della Convenzione o che ha espresso una riserva su una disposizione del presente Protocollo, non può pretendere l'applicazione della stessa disposizione da un'altra Parte Contraente; se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata.

5. Nessun'altra riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 10

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 11

1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma del presente Protocollo;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 6 e 7;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8;
- e. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9;
- f. ogni riserva espressa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9;
- g. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
- h. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 17 marzo 1978, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 9 marzo 2007⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	19 maggio	1998	17 agosto	1998
Armenia	18 dicembre	2003	17 marzo	1004
Austria*	2 maggio	1983	31 luglio	1983
Azerbaijan*	28 giugno	2002	26 settembre	2002
Belgio*	18 novembre	1997	16 febbraio	1998
Bosnia e Erzegovina	25 aprile	2005	24 luglio	2005
Bulgaria*	17 giugno	1994	14 settembre	1994
Ceca, Repubblica	19 novembre	1996	17 febbraio	1997
Cipro	13 aprile	1984	12 luglio	1984
Croazia	25 gennaio	1995 A	25 aprile	1995
Danimarca	7 marzo	1983	5 giugno	1983
Estonia	28 aprile	1997	27 luglio	1997
Finlandia	30 gennaio	1985 A	30 aprile	1985
Georgia*	15 giugno	2001	13 settembre	2001
Germania	8 marzo	1991	6 giugno	1991
Islanda	20 giugno	1984	18 settembre	1984
Italia*	23 gennaio	1985	23 aprile	1985
Lettonia*	2 maggio	1997	31 luglio	1997
Lituania	20 giugno	1995	18 settembre	1995
Macedonia	28 luglio	1999	26 ottobre	1999
Malta*	20 novembre	2000	18 febbraio	2001
Moldova	27 giugno	2001	25 settembre	2001
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia*	11 dicembre	1986	11 marzo	1987
Paesi Bassi*	12 gennaio	1982	5 giugno	1983
Antille olandesi	12 gennaio	1982	5 giugno	1983
Aruba	12 gennaio	1982	5 giugno	1983
Polonia	15 giugno	1993	13 settembre	1993
Portogallo	25 gennaio	1990	25 aprile	1990
Regno Unito*	8 marzo	1994	6 giugno	1994
Guernesej*	25 aprile	2003	25 aprile	2003
Isola di Man*	25 aprile	2003	25 aprile	2003
Romania	10 settembre	1997	9 dicembre	1997
Russia*	10 dicembre	1999	9 marzo	2000
Serbia	23 giugno	2003 A	21 settembre	2003
Slovacchia	23 settembre	1996	22 dicembre	1996
Slovenia	16 febbraio	1995	17 maggio	1995
Spagna*	11 marzo	1985	9 giugno	1985
Sudafrica	12 febbraio	2003 A	13 maggio	2003
Svezia	13 giugno	1979	5 giugno	1983

⁴ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea/dbstv.html>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)	Entrata in vigore		
Svizzera*	11 marzo	1985	9 giugno	1985
Turchia*	10 luglio	1992	8 ottobre	1992
Ucraina*	11 marzo	1998	9 giugno	1998
Ungheria	13 luglio	1993	11 ottobre	1993

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁵

La Svizzera dichiara di non accettare il Titolo II.

⁵ Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 13 dic. 1984 (RU 1985 712).

